

MARCO PISTIS, LL.M.

In tempi relativamente recenti si è assistito allo sviluppo dei concetti chiave che hanno portato alla creazione di un modello di normazione positiva in parziale rottura col passato e, soprattutto, con alcuni dei concetti cardine degli stati di *civil law*: la “*co-regulation*”. Il dibattito secondo cui, in alcuni settori, dovesse essere introdotta, accanto alle tradizionali fonti normative, una forma di regolamentazione nuova nasce nei paesi anglosassoni per approdare solo con un certo ritardo nei paesi di diritto continentale. *Self-monitoring*, *self regulation* e *co-regulation* sono esempi di questi tipi di regolamentazioni alternative i cui rispettivi limiti concettuali sono difficili da definire. Viene, ad esempio, definito *self-regulation* quel sistema di regole “interne” che opera indipendentemente da qualsiasi controllo dell’autorità e che riguardi la definizione di alcuni codici di condotta, la coercizione al rispetto di tali codici o l’individuazione della loro potenziale violazione. La *co-regulation*, invece, riguarda le interazioni tra le tradizionali fonti normative e alcuni soggetti come: le agenzie o gli enti indipendenti, i gruppi della società civile, i cittadini/consumatori, ecc.

Indipendentemente dai tipi sopra esaminati e dalle rispettive differenze, le nozioni chiave che sono richiamate dagli autori che si occupano di queste problematiche sono: competenza, flessibilità, armonizzazione, semplificazione, certezza del diritto. Con riferimento ai nuovi strumenti informatici e telematici, Marc Furrer, direttore dell’OFCOM, in un suo discorso a Parigi per l’UNESCO, asserisce: “La regole che scaturiscono dalla legge e dai giudici rimangono completamente legittimate. Ciononostante forme private, comuni o economiche di regolamentazione, come l’emanazione di regole interne (*self-regulation*), devono anche essere incoraggiate e prese in considerazione, poiché questi sono un irrinunciabile strumento della rete. La *co-regulation* è nata...”.

L’articolo 10 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 (il c.d. decreto sul “commercio elettronico”), emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, aderisce a tale novità nel campo della politica del diritto, recitando: “l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi. L’articolo 21 del menzionato decreto stabilisce le sanzioni per chi viola, tra le altre, la norma di cui sopra.

E’ indubbio che le citate norme riguardino da vicino anche le violazioni del Codice Deontologico Forense che si perfezionino attraverso l’impiego di comunicazioni commerciali telematiche. L’avvocato che violi, ad esempio, l’articolo 17 del Codice Deontologico Forense fornendo una consulenza *on-line* senza prendere i necessari accorgimenti in materia di sicurezza incorrerà nelle sanzioni di cui all’articolo 21 del decreto 70/2003.